Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 2468.

Autorizzazione alla Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici » ad accettare alcune donazioni.

N. 2468. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici » viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore, con atto pubblico amministrativo 10 dicembre 1948, dall'ing. Carlo Maurilio Lerici e viene approvato il nuovo statuto relativo alla Fondazione stessa in sostituzione di quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 349.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 53. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 2469.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in località Nuvola del comune di Montecorvino Rovella (Salerno).

N. 2469. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 29 maggio 1949, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola di Bari, in località Nuvola del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Marco Stellaccio, consistente in una casa di civile abitazione nella frazione Nuvola del suddetto Comune, valutata L. 180.000, con annesso caseggiato, denominato « Seude », valutato L. 1.165.760.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 64. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 2470.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Trava del comune di Lauco (Udine).

N. 2470. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 23 luglio 1927, integrato con postille 17 ottobre 1951 e 19 febbraio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Trava del comune di Lauco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 196. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Saltino-Vallombrosa, sita nel comune di Reggello.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la tutela della bellezze naturali, nella adunanza del 13 luglio 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Saltino-Vallombrosa, comprendente la foresta demaniale di Vallombrosa, la zona del Saltino fino a Cascina Nuova, la via da Cascina Nuova al Ponte della Rifinitura e da esso al bosco della Piana, dal bosco della Piana al podere Migliarino e di lì alla località Vignole, sita nell'ambito del comune di Reggello;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Reggello senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un punto di vista caratteristico accessibile al pubblico dal quale si gode l'ampia vista della sottostante vallata;

Decreta:

La zona Saltino-Vallombrosa comprendente la foresta demaniale di Vallombrosa, la zona del Santino fino a Cascina Nuova, la via da Cascina Nuova al ponte della Rifinitura e da esso al bosco della Piana, dal bosco della Piana al podere Migliarino e di lì alla località Vignole, sita nel territorio del comune di Reggello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Reggello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della zona sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 novembre 1952

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Estratto del verbale del 13 *luglio* 1951

(*Omissis*).

La Commissione prende atto di quanto sopra e delibera che il terreno su cui sta sorgendo la costruzione Vivoli e la nuova terrazza-belvedere venga sottoposto a vincolo di notifica, costituendo esso un punto caratteristico accessibile al pubblico, della località Saltino dal quale è consentita un'ampia vista sulla sottostante vallata. La Commissione delibera inoltre che venga delimitata per tutta la località Vallombrosa-Saltino una vasta zona da sottoporre a vincolo di notifica come « bellezza naturale d'insieme ». Essa dovrà comprendere la foresta demaniale di Vallombrosa per intero, la zona del Saltino fino a Cascina Nuova, la via da Cascina Nuova al ponte della Rifinitura e da esso al bosco della Piana, di qui al podere Migliarino, e di lì alla località Vignole.

La Soprintendenza ai monumenti è incaricata di precisare i confini di tale territorio, la cui importanza paesistica è universalmente nota, trovandosi in esso le stazioni climatiche di Vallombrosa e, Saltino, e che perciò deve essere protetta da un invadente e indisciplinato sviluppo edilizio.

La Commissione approva la deliberazione all'unanimità.

(*Omissis*).

(6207)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti e sottostanti alle Mura dello Zerbino e le Mura di San Bernardino, site nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta,

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 dicembre 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone adiacenti e sottostanti alle Mura dello Zerbino e le Mura di San Bernardino, site nell'ambito del comune di Genova San Vincenzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone sottostanti le Mura predette costituiscono dei punti di belvedere da quali si gode la visuale di ampi quadri panoramici delle circostanti località e della città stessa;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova San Vincenzo indicate nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Verbale n. 15 *della seduta del* 28 *dicembre* 1951.

(*Omissis*).

Genova San Vincenzo: Area di proprietà comunale ora della Cooperativa « C.O.E.D.I.L. », sita in via Carso località « Mura di San Bernardino ».

Lungo la via Carso, in un punto soprastante le mura seicentesche denominate di San Bernardino, si apre una interessante visuale panoramica della città di Genova.

Nel terreno sottostante la Società « C.O.E.D.I.L. » ha progettato un edificio che occulterebbe la suddetta visuale.

Il terreno, in origine di proprietà comunale, è stato venduto, in un primo tempo col vincolo « Altius non tollendi » al di sopra della strada, vincolo revocato in seguito a favore della suddetta Società.

Il progetto della costruzione, malgrado il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta dell'8 agosto 1951, è stato approvato con decreto del sindaco.

La Soprintendenza ai monumenti, allo scopo di salvaguardare il belvedere in questione, ha provocato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1497 il divieto di eseguire i lavori per la costruzione del caseggiato in oggetto.

Giusto l'art. 9 della legge suddetta, la Commissione provinciale deve esprimere parere favorevole all'opposizione del vincolo alfine di rendere valido il divieto Ministeriale.

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale, alla unanimità delibera di proporre per il vincolo la fascia di terreno sottostante le antiche mura fino al limite della ferrovia Genova-Casella.

L'ing. Dufour per ragioni di delicatezza nei riguardi della deliberazione del sindaco, data la sua qualità di consigliere comunale si astiene dal voto.

(*Omissis*).

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1952.

Aggregazione dell'Istituto centrale per l'edilizia economica e popolare, con sede in Roma, al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

L'Istituto centrale per l'edilizia economica e popolare, con sede in Roma, è aggregato al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1952.

Determinazione dei giorni festivi per l'applicazione del sovraprezzo sui biglietti di viaggio sulle ferrovie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 novembre 1952, n. 1571;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo, 12 e 26 aprile 1953 le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui alla legge 22 novembre 1952, n. 1571.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dall'art. 10 della predetta legge è stabilito nella misura seguente:

I. — *Per i biglietti di abbonamento*:

a) abbonamenti ordinari, abbonamenti per studenti, abbonamenti per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie, rilasciati per percorrenze:
fino a 50 km. . . . . . . L. 20
da 51 a 300 km. » 50
oltre 300 km. » 100

b) abbonamenti speciali (di qualunque itinerario) . . » 100

c) abbonamenti settimanali e festivi . » 20

d) abbonamenti per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . » 20

II. — *Per i biglietti di libera circolazione*:

a) turistici, per l'intera rete (se emessi in Italia) . L. 100

b) ad itinerario fisso » 100

III. — *Per i biglietti gratuiti e per le carte di libera circolazione*:

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S . . . . L. 200

b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RL . L. 200

c) carte di libera circolazione serie A ed Al, con disco bianco . . » 100

d) carte di libera circolazione serie El . . » 100

e) biglietti gratuiti per singoli viaggi:
serie B, Bo, Ba . . » 100
serie B2, B4, B6, Bd, Bc: 1ª classe . » 50
serie B2, B4, B6, Bd, Bc: 2ª e 3ª classe » 20

IV — *Per le tessere personali degli on. Senatori e Deputati* . . . . L. 100

Art. 3.

I sovraprezzi da esigere a norma dell'art. 10 della citata legge 22 novembre 1952, n. 1571, a cura delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, nei riguardi degli utenti muniti di tessere di abbonamento, di biglietti a riduzione o gratuiti per i viaggi sui pubblici servizi medesimi sono stabiliti in misura pari a quella corrisposta, per lo stesso percorso, dai viaggiatori in possesso di biglietti a tariffa ordinaria.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte dei viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(20)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.

Norme per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

D'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I

Modalità per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1962

Art. 1.

La sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1962, emessi in forza della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, avrà inizio il 12 gennaio 1953 e terminerà il 14 marzo 1953.

Il prezzo d'emissione è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, in lire novantotto.

Art. 2.

Sul capitale nominale sottoscritto, sarà conteggiato, a carico dei sottoscrittori, il rateo d'interesse, in ragione del 5 % annuo, dal 1° gennaio 1953 alla data dell'operazione.

L'ammontare del conguaglio per interessi si arrotonderà a lira intera per difetto fino alla frazione di cinquanta centesimi, per eccesso per le frazioni superiori a tale cifra.

Art. 3.

Le cedole di scadenza 1° gennaio e 1° aprile 1953 dei consolidati 3,50 %-1902 e 1906, del prestito nazionale rendita 5 %-1935, dei prestiti redimibili 3,50 %-1934 e 5 %-1936, dei prestiti della ricostruzione 3,50 % e 5 % e dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959, 1960 e 1961 saranno accettate in sottoscrizione al loro valore nominale.

Art. 4.

Saranno accettati in sottoscrizione i buoni del Tesoro ordinari emessi a tutto il 10 gennaio 1953 e valutati nei modi seguenti:

quelli scaduti all'atto della presentazione, al valore nominale;

quelli con scadenza successiva, al valore nominale diminuito del rateo d'interesse calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo intercorrente tra la data di presentazione e quella di scadenza. Il valore così determinato sarà arrotondato in conformità del precedente art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dovranno essere firmati dall'esibitore ed accompagnati da distinte descrittive. I consorziati potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro di ufficio.

Le schede di sottoscrizione per versamento di buoni ordinari saranno compilate separatamente da quelle per versamento di contante e cedole.

Art. 5.

Tanto sulle schede relative a sottoscrizioni mediante versamento di contante e cedole, quanto su quelle relative al versamento di buoni del Tesoro ordinari, i consorziati dovranno indicare i quantitativi per taglio dei buoni novennali richiesti.

Art. 6.

Il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale del contante, delle cedole e dei buoni ordinari ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito dai consorziati entro cinque giorni dalla data delle operazioni.

Art. 7.

Per le sottoscrizioni mediante buoni ordinari, che potranno essere presentati presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale anche diversa da quella emittente, i consorziati, accertata la regolarità formale dei titoli e provveduto agli opportuni conguagli in conto capitale, oltre a quelli in conto interessi, verseranno, senza annullamenti di sorta, i titoli stessi alla Tesoreria provinciale per gli accertamenti di legittimità e di inesistenza di impedimenti, effettuando, ove occorrano, le spedizioni in franchigia postale.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, la Sezione di tesoreria comunicherà immediatamente al consorziato le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 8.

Nei confronti delle sottoscrizioni in contante, mediante cedole, ovvero con buoni del Tesoro ordinari al portatore, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati apposite ricevute, da valere per il ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali al portatore, indicati per taglio sulle ricevute medesime.

Nei confronti delle sottoscrizioni eseguite con buoni ordinari all'ordine, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati, all'uopo delegati dai singoli sottoscrittori, ricevuta mod. 243-D.P., da valere per il successivo ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali nominativi, che saranno rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico, con le medesime intestazioni ed eventualmente con gli stessi vincoli di quelli versati, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità.

Non è ammesso chiedere, contemporaneamente alla sottoscrizione, l'esecuzione di operazioni sui buoni all'ordine.

Tutte le garanzie costituite con buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali conserveranno la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

TITOLO II

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1962 *ed operazioni su di essi*

Art. 9.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1962, hanno il taglio unitario di lire 5000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente, impegnando, per ciascun buono unitario, un numero, valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e di quelli nominativi.

Art. 10.

La consegna dei buoni al portatore verrà effettuata al consorziato, nei tagli risultanti dalle ricevute di sottoscrizione, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* presso la Sezione di tesoreria che ebbe a rilasciare le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse, debitamente quietanzate.

La consegna dei buoni nominativi sarà disposta a favore del consorziato cui risulta intestata la ricevuta di sottoscrizione, giusta ordini da emettere dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzare a norma dell'art. 184 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Art. 11.

A richiesta dell'esibitore, sarà consentita la riunione dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1962 al portatore, appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva, in altri buoni della stessa specie e serie, di taglio maggiore.

Sarà parimenti consentita la divisione di titoli al portatore comprendenti più buoni in altri di taglio inferiore.

Analogamente, i titoli nominativi, comprendenti più buoni al portatore, su domanda del titolare o dell'avente diritto, potranno essere divisi in altri titoli nominativi rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni e, ove non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente, senz'altro limite all'infuori di quello dipendente dallo spazio riservato per la indicazione sul titolo nominativo dei buoni al portatore che costituiscono il titolo stesso e dell'importo di una serie.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni unitari, assegnati all'atto dell'emissione, rimarranno invariati nelle operazioni di riunione o di divisione, e potranno essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata l'assegnazione che dovrà, in tal caso essere seguita.

Norme analoghe, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore, saranno osservate per il tramutamento al nome di buoni al portatore, per il tramutamento al portatore o per la traslazione dei buoni nominativi.

Art. 12.

Le cedole dei nuovi buoni novennali al portatore considerati nel presente decreto saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 13.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1962, sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10 del 20 novembre di ciascun anno, a far tempo dal 1953, dalla commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

TITOLO III

Spedizione dei nuovi titoli al portatore e di quelli versati in sottoscrizione

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1962 al portatore saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo e del direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti i buoni suddetti, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del Tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure il peso non corrisponda a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria e il direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro, od i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi stessi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un suo legittimo rappresentante, alla apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto in confronto con i relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale in cinque esemplari, due dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro, con particolareggiata relazione, saranno inviati alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Istituto Poligrafico dello Stato; gli altri tre saranno trattenuti dall'Ufficio provinciale del Tesoro, dall'ufficio postale e dalla Tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del Tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del Tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, e la Tesoreria darà inoltre notizia con telegramma all'Istituto Poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 15.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali 5 %-1962, eventualmente da spedire dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo di provincia, assisterà il direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro o un suo legittimo rappresentante, il quale accerterà la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale.

Verrà, quindi, redatto apposito verbale, in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria mittente, il secondo inviato con lo stesso piego al destinatario e gli altri due ritirati dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del Tesoro, che ne tratterrà uno e spedirà l'altro in giornata all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Al ritiro dei pieghi presso l'ufficio postale provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi ne fa le veci.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria alla presenza

del titolare dell'Ufficio del registro, o del suo rappresentante, e ne verrà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino tracce di manomissione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, il destinatario si asterrà dal ritirarli, e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi per lui, sarà provveduto all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto confrontandolo coi relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli contenuti nei pieghi, in relazione al verbale redatto all'atto della confezione dei pieghi stessi, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in sei esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dal destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri quattro dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri tre, in giornata, all'Ufficio provinciale del Tesoro. Quest'ultimo curerà l'invio di uno dei detti esemplari alla Direzione generale del debito pubblico unitamente a copia del verbale redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del Tesoro, e rimetterà altro esemplare alla Sezione di tesoreria provinciale, a cura della quale sarà provveduto ad informare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, trattenendo il terzo esemplare.

Art. 16.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici e ad annullare gli uni e le altre nei modi prescritti, comprenderanno i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposita contabilità da inviare alla Direzione generale del Tesoro.

Alla stessa Direzione generale renderanno conto delle sottoscrizioni in contante e dei recuperi interessi. Renderanno altresì conto alla Direzione generale del debito pubblico delle cedole versate in sottoscrizione, del pagamento anticipato della prima rata d'interessi sui nuovi buoni e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

La Direzione generale del Tesoro, provveduto alla revisione della contabilità dei buoni ordinari all'ordine convertiti, la rimetterà alla Direzione generale del debito pubblico, ai fini del rilascio dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1962 nominativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1953
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1. — GRIMALDI

(19)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmato a Parigi il 19 settembre 1952.

Addì 13 novembre 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 29 ottobre 1952, n. 1991, il Governo italiano ha depositato in Parigi, presso il Segretario generale dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, lo strumento di ratifica relativo all'Accordo, firmato a Parigi il 19 settembre 1952, per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti.

(5)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Montevecchi Rinaldo avverso la mancata corresponsione del trattamento economico durante le vacanze estive dell'anno scolastico 1949-50.

(6342)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fissore Angelo fu Giuseppe, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 126-TO.

(22)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

In luogo di quanto è scritto nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 40 del decreto Ministeriale 13 dicembre 1952, concernente speciali modalità di pagamento della imposta sulla entrata nell'anno 1953 per alcune categorie di entrate, pubblicato a pagina 4707 della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1952, n. 299, deve leggersi:

« Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni e industrie si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*) ».

(7)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	5331	Cap. nom. 10.000 —	Cantore *Anello* fu *Angelo*, dom. a Napoli.	Cantore *Aniello Mario* fu *Filippo*, dom. a Napoli.
Id.	5328	Cap. nom. 10.000 —	Cantore *Mario Aniello di* Filippo, dom. in Poggio Marino (Napoli).	Cantore *Aniello Mario fu* Filippo, dom. in Poggio Marino (Napoli).
Id.	5329	Cap. nom. 5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5330	Cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	5332	Cap. nom. 10.000 —	Come sopra, dom. a Napoli.	Come sopra, dom. a Napoli.
Rend. 5 % (1935)	226620	3.325 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	226619	3.325 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	227924	3.000 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Semerano Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 % (1935)	229680	10.445 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	158164	77 —	Mottura Olga fu Giorgio, moglie di Celli Carlo, dom. a Cremona, con usufrutto vitalizio a Bracco *Angela* fu Giovanni, vedova Mottura.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bracco *Maria Maddalena Angela* fu Giovanni, ved. Mottura.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-3	81	Cap. nom. 10.000 —	*Rosso* Pier Giorgio fu Romolo, minore sotto la tutela di Botto Giovanni fu Giuseppe, dom. in Biella (Milano).	*Rossi Pier Giorgio* fu Romolo, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1951)	666	Cap. nom. 7.500 —	Ripa *Maria* fu Candido, minore, sotto la patria potestà della madre Passet Benilde fu Cipriano, vedova Ripa, dom. in Costigliole di Saluzzo (Cuneo).	Ripa *Mario* fu Candido, ecc., come contro.
Id.	667	Cap. nom. 2.500 —	Come sopra, con usufrutto a Passet Benilde fu Cipriano, ved. Ripa.	Come sopra, con usufrutto a Passet Benilde fu Cipriano, ved. Ripa.
Cons. 3,50 % (1906)	706799	R. annua 175 —	Gambotto *Angela Maria* fu Francesco, vedova Cebrari Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).	*Gambotto Maria Angela Colombina* fu Francesco, ved. Cebrari Stefano, dom. a Castellamonte (Torino).
Id.	748705	91 —	Gambotto *Angiola Maria* fu Francesco, ecc., come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	307521	140 —	Gambotto *Maria Angiola* fu Francesco, domiciliata a Valperga (Torino).	Gambotto *Maria Angela* fu Francesco, domiciliata a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	844229	763 —	Mazzoleni Gian-Luigi fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Lecchi Giuseppina fu Giuseppe, ved. Mazzoleni, dom. a Bergamo.	Mazzoleni Gian-Luigi fu *Lorenzo*, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 dicembre 1952

(6238) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	35180	Gianturco Laura Maria di Francesco moglie di Corbo Lorenzo, domiciliata in Aceronza (Potenza), vincolata per dote	2.050 —
Id.	203406	Catenacci Raffaela di Francesco moglie di Miranda Ferdinando, domiciliata a Lavello (Potenza), vincolata per dote	695 —
Id.	7504	De Luna Ester fu Giuseppe moglie di Garufi Antonino, domiciliata a Napoli, vincolata per dote . .	910 —
Id.	184160	Moscati Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Napoli)	1.050 —
Id.	190125	Moscati Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) ipotecata per garanzia	375 —
Id.	208919	Zurlo Maria fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Beccaro Pasqua fu Giovanni, domiciliata a Ostuni (Brindisi) . .	5.500 —
P. R. 3,50% (1934)	443995 (solo usufrutto)	Ferri Pietro di Ettore, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a Ferri Ettore fu Vincenzo, domiciliato a Milano	11.000,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3981) Roma, addì 1° agosto 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 19 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1952, registro n. 28 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) di un mutuo di L. 5.712.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 4.284.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1952.

(6)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Livenza in comune di Meduna di Livenza.

Con decreto interministeriale 17 luglio 1952, n. 586, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale situato lungo la golena sinistra del fiume Livenza, individuato al catasto del comune di Meduna di Livenza alla sezione *B*, f. III, mappali 49-*b* e 49-*c*, della superficie complessiva di ettari 0.44.56 ed indicato nell'estratto catastale 22 marzo 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(8)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 17 luglio 1952, n. 1227, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto di alveo del fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), della superficie di ettari 0.01.30, indicato al mappale n. 106, f. III, Sezione *B*, ed individuato nell'estratto catastale 20 marzo 1951 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(9)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre successivo, è stato dichiarato irricevibile perchè presentato fuori termine il ricorso straordinario proposto in data 12 febbraio 1952 dall'ufficiale di IV classe Bisani Pasquale di Alberto, grado 13° del ruolo di gruppo *C* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di denegata riammissione nei ruoli col grado rivestito all'atto della dispensa avvenuta il 31 dicembre 1923 ai sensi del regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e conseguente ricostruzione di carriera come danneggiato per motivi politici.

(10)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 19 luglio 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1951, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione 29 settembre 1951, con la quale è stato provveduto alla proroga, a tutto il 10 novembre 1951, del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Vista la deliberazione 23 gennaio 1952, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla stessa;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami citato nelle premesse:

1. Albini dott. Renato	punti	122 —
2. Siesto dott. Vincenzo	»	119 —
3. Quirino dott. Paolo	»	115,50
4. Giovannini dott. Gualtiero	»	115 —
5. Cifarelli dott. Alessandro	»	114,50
6. Orlandini dott. Mario	»	108 —
7. Gabriele dott. Mariano	»	106 —
8. Capocasa dr.ssa Luigia	»	99 —
9. D'Onofrio dott. Mario, (ex combattente)	»	97 —
10. Scarpellini dott. Mario	»	97 —
11. Armandi dott. Romolo	»	96 —
12. Cocchini dott. Claudio	»	93,50
13. Malvagna dott. Simone	»	91 —

Roma, addì 22 dicembre 1952

Il presidente: MAROI

(6296)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli a otto posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti, in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C, grado 13°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispon-

denti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate. Sono, altresì, validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e i diplomi di ammissione a scuole medie superiori.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica militare deceduto per incidente di volo.

Sono pure esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'Amministrazione di appartenenza;

c) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica.

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal Capo dell'istituto in cui esso è stato conseguito e vistato dal competente Provveditore agli studi, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma originale.

2. Cetificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche e vistato dal Provveditore agli studi da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie.

3. Copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

4. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornati, ovvero certificato di esito di leva per i riformati o rivedibili o, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali ai sensi di legge.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre certificato modello 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce al merito di guerra dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

5. Altri eventuali titoli di studio o diplomi di abilitazione professionale o attestati di merito rilasciati da istituti od Enti statali.

6. Fotografia recente del candidato, su carta da bollo da L. 32, con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

7. I candidati coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre, su carta da bollo da L. 24, lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vingola il Ministro ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al sesto, presidente;

un professore di scuola media di secondo grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al settimo, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Agli assunti in servizio verrà corrisposto durante il servizio di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I vincitori del concorso provvisti di trattamento economico superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1952
Registro n. 8, *foglio n.* 207

(6262)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per le antichità nel ruolo della Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per le antichità nel ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Possono partecipare al predetto concorso i direttori per le antichità del ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che rivestano il grado 7°, o, almeno da cinque anni, il grado 8°.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) relazione illustrativa documentata sull'attività amministrativa e scientifica svolta e sulla carriera percorsa dal candidato, in cinque esemplari;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

3) attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 5.

Entro il termine di cui all'art. 3, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le loro eventuali pubblicazioni in duplice esemplare, corredate da un elenco in doppia copia.

Sui pacchi e sulle casse delle pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: « concorso per ispettore centrale per le antichità ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati o in bozza di stampa.

Non saranno presi in considerazione manoscritti o dattiloscritti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni esistenti o presentate presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e le graduatorie del vincitore e degli idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1952
Registro n. 43, *foglio n.* 205

(6282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nella provincia di Rieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1.	Lacalamita dott. Tommaso	punti	90 —	su 132
2.	Tabasso dott. Celestino	»	89,63	»
3.	Innocenzi dott. Giulio	»	88,50	»
4.	De Camelis dott. Gaetano	»	87,13	»
5.	Zito dott. Ludovico	»	84 —	»
6.	Livi dott. Filiberto	»	82,09	»
7.	Vasta dott. Rosario	»	81,50	»
8.	Curzi dott. Dino	»	80,59	»
9.	Troccoli Bernardino	»	79,50	»
10.	Ruppen dott. Giuseppe	»	79,13	»
11.	Ferri Giovanni	»	78 —	»
12.	Sala Tenna Giovan Battista	»	76,50	»
13.	Buccheri dott. Bruno	»	76 —	»
14.	Messineo dott. Giuseppe	»	75 —	»
15.	Natale dott. Antonio	»	74 —	»
16.	Campanelli dott. Giovanni	»	73,09	»
17.	Rianò dott. Enrico	»	71,77	»
18.	Polazzi dott. Tito	»	69,50	»
19.	Manzini dott. Dario	»	68,31	»
20.	De Palo dott. Vittorio	»	67,50	»
21.	Sgrò dott. Pietro	»	67,40	»
22.	Pasqualis dott. Marcello	»	66,59	»
23.	Parrini Cantini dott. Emilio	»	65,22	»
24.	Seccia dott. Giorgio	»	64,68	»
25.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	63,72	»
26.	Di Palma dott. Leucio	»	62,77	»
27.	Brandi dott. Gennaro	»	58,22	»
28.	Di Santo dott. Angelo	»	58 —	»
29.	Brainovich dott. Bruno	»	57 —	»
30.	Alestra dott. Giuseppe	»	56 —	»
31.	Galli dott. Pietro	»	55 —	»
32.	Capuano dott. Guido	»	50.36	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(6141)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bra (Cuneo)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 dicembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Bra (Cuneo);

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Bra (Cuneo), nell'ordine appresso indicato:

1.	Sgro dott. Pietro	punti	91,90	su 132
2.	Pasqualis dott. Marcello	»	91,42	»
3.	Sala Tenna Giov. Battista	»	87,02	»
4.	Greco dott. Lorenzo	»	84,47	»
5.	Spezia Roberto	»	84,50	»
6.	Garella Antonio	»	83 —	»
7.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	82,55	»
8.	Valle rag. Mario	»	82,34	»
9.	Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
10.	Campanelli dott. Giovanni	»	80,66	»
11.	Zuanni dott. Federico	»	80,42	»
12.	Rodighiero dott. Rocco	»	80,40	»
13.	Repetti Pietro	»	80 —	»
14.	Bodo geom. Mario	»	79,66	»
15.	De Cesaris dott. Enrico	»	78,50	»
16.	Cavallina Egisto	»	78,18	»
17.	Montauti Antonio	»	78,10	»
18.	Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
19.	Baracco dott. Giov. Battista	»	77,50	»
20.	Lapone Giovanni	»	77,49	»
21.	Campero Mario	»	76,86	»
22.	Romeo Attilio	»	76,16	»
23.	Ghezzi Pietro	»	74,50	»
24.	Russo Luigi	»	74,33	»
25.	Galli dott. Pietro	»	74,04	»
26.	Mosele Alessandro	»	73,33	»
27.	Bulla Guglielmo	»	70,31	»
28.	Mastrangelo rag. Domenico	»	69,80	»
29.	Bonatti Augusto	»	69,50	»
30.	Fortuna dott. Giuseppe	»	69,15	»
31.	Romano dott. Antonio	»	68,36	»
32.	Milella dott. Michele	»	67,72	»
33.	Caimmi dott. Luigi	»	65,60	»
34.	Schiavina dott. Renato	»	64,54	»
35.	Tarabini dott. Ludovico	»	64.45	»
36.	Fornaciari dott. Raoul	»	63,98	»
37.	Graziani dott. Marcello	»	62,02	»
38.	Coppa dott. Gerardo	»	60,92	»
39.	D'Alimonte dott. Amedeo	»	59,72	»
40.	Romano dott. Francesco	»	59,33	»
41.	Chiaramondia dott. Francesco	»	57,35	»
42.	Guariglia dott. Francesco	»	55,60	»
43.	Musolo Gaetano	»	54,16	»
44	Maroncelli dott. Giulio	»	53,64	»
45.	Bartolomei Adelmo	»	52,87	»
46.	Riselli Carlo	»	52,50	»
47.	Grignani Giuseppe	»	52 —	»
48.	Mazzilli dott. Annibale	»	51,50	»
49.	Musumeci rag. Umberto	»	51 —	»
50.	Focarile Aristide	»	49,50	»
51.	Massarengo Italo	»	44,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(6144)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1948, n. 618, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1948;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 14 dicembre 1951, numero 20448-2/12765;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1º marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1948:

1.	Dello Ioio dott. Tristano	punti	100,065	su 150
2.	Paone dott. Raffaele	»	84,575	»
3.	Salvi dott. Mario	»	54,381	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 29 novembre 1952

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data n. 18392, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante alla data del 30 novembre 1948;

Viste le domande presentate dai candidati;

Visto gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso ad un posto (Torre Annunziata) di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli alla data 30 novembre 1948:

Dello Ioio dott. Tristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 29 novembre 1952

Il prefetto DIANA

(6108)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 18544 del 2 agosto 1952, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949, indetto con precedente decreto prefettizio n. 4271 del 9 marzo 1950, nonchè il successivo decreto, stesso numero e data, con il quale si proclamano i vincitori del concorso stesso;

Vista la deliberazione 15 novembre 1952, n. 319, con la quale il Consiglio comunale di San Giuliano Terme approva la proposta formulata dalla Giunta con deliberazione 15 ottobre detto e stabilisce, conseguentemente, di dichiarare d'ufficio il dott. Guidi Marcello rinunciatario al posto di medico condotto della frazione di Pontasserchio;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta medica di Pontasserchio al concorrente che segue immediatamente il predetto rinunciatario nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso suindicato;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palla Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Pontasserchio.

Il presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di San Giuliano Terme.

Pisa, addì 28 novembre 1952

p. *Il prefetto*: SPARACIO

(6115)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 21218 Div. 3ª in data 30 gennaio 1951, con il quale fu bandito il concorso per titoli per esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani, alla data 31 dicembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 10 marzo 1952, n. 20481.2.8304, e con decreto 24 maggio 1952, n. 20481.2/9918, dello stesso Alto Commissariato;

Vista la graduatoria stabilita dalla Commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari, addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei sanitari partecipanti al concorso di cui in premessa:

1.	D'Angelo dott. Francesco di Matteo	punti	116,122	su 150
2.	Jannone dott. Vito di Giovanni	»	106.550	»
3.	Mirabile dott. Andrea fu Vincenzo	»	105,422	»
4.	Vernace dott. Giorgio di Antonino	»	103.129	»
5.	Anselmi dott. Francesco di Anselmo	»	99,569	»
6	Gaudino dott. Nicolò fu Domenico	»	97.595	»
7.	Demma dott. Ignazio fu Domenico	»	97,118	»
8.	Barbera dott. Ignazio fu Pasquale	»	96.447	»
9.	Anania dott. Vito fu Vito	»	95,903	»
10.	Caradonna dott. Luigi fu Vincenzo	»	95.224	»
11.	Crapanzano dott. Giuseppe fu Zeferino	»	94,210	»
12.	Trapani dott. Giuseppe fu Stefano	»	93.174	»
13.	Orofino dott. Alfredo fu Luigi	»	91,090	»
14.	Aiuto dott. Antonio di Giuseppe (invalido di guerra)	»	89,818	»
15.	Laudicina dott. Pietro fu Mariano	»	89,128	»
16.	Buccellato dott. Antonio fu Giuseppe	»	89.045	»
17.	Agate dott. Giuseppe fu Filippo	»	86.505	»
18.	Lipari dott. Ignazio di Pietro	»	84,077	»
19.	De Vita dott. Luigi di Salvatore	»	83,243	»
20.	Lombardo dott. Vincenzo di Salvatore	»	81,193	»
21.	Leone dott. Giacomo di Vincenzo	»	69,887	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 5 dicembre 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 43535 del 5 dicembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei medici partecipanti al concorso per il conferimento delle condotte mediche, vacanti al 31 dicembre 1950, nella provincia di Trapani;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata con legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Angelo dott. Francesco di Matteo: terza condotta urbana (Borgo Annunziata): Trapani;

2) Aiuto dott. Antonio di Giuseppe (invalido di guerra): quarta condotta rurale (frazione Xitta): Trapani;

3) Jannone dott. Vito di Giovanni: terza condotta mista: Castelvetrano;

4) Mirabile dott. Andrea fu Vincenzo: terza condotta urbana: Marsala;

5) Vernace dott. Giorgio di Antonino: condotta unica: Camporeale;

6) Anselmi dott. Francesco di Antonio: condotta unica: Campobello di Mazara;

7) Demma dott. Ignazio fu Domenico: condotta urbana: Salemi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per tre giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 6 dicembre 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

(6197)

PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 5842/III-S. in data 22 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visti gli articoli 14 e 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per i quali non possono essere dichiarati idonei i candidati che non abbiano riportato almeno 7/10 di punto nelle prove pratiche;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n. 5842/III-S, in data 22 aprile 1952 e dichiarati idonei dalla Commissione d'esami.

1. Tomasi dott. Tomaso fu Alessandro	punti	52,20	su 100
2. Dal Secco dott. Alfredo di Francesco	»	51,67	»
3. Sernaglia dott. Gian Carlo fu Primo	»	51,02	»
4. Parisotto dott. Italo di Antonio	»	50,64	»
5. Zanella dott. Arduino di Tiziano	»	50,55	»
6. Ottobrelli dott. Giuseppe di Guido	»	49,52	»
7. Vanzetto dott. Bruno fu Carlo	»	49,40	»
8. Pirelli dott. Orazio di Donato	»	48,49	»
9. Berti dott. Giuseppe fu Domenico	»	48,32	»
10. De Marchi dott. Mario di Napoleone	»	47,50	»
11. Centeleghe dott. Enzo di Angelo	»	47,19	»
12. Battaglia dott. Agostino di Antonino	»	46,25	»
13. Arnoldo Marghep dott. Simeone di Giovanni	»	43,52	»
14. Alberton dott. Gian Antonio Luigi di Giovanni	»	43,34	»
15. Celotto dott. Mario fu Giuseppe	»	43,18	»
16. De Lazzer dott. Aldo di Luigi	»	42,50	»
17. Caldart dott. Ugo fu Ugo	»	42,17	»
18. Gambini dott. Pierino di Enrico	»	41,88	»
19. Favaro dott. Marcello di Giovanni	»	39,21	»
20. Brondolo dott. Ernesto fu Roberto	»	37,02	»

Belluno, addì 20 novembre 1952

Il prefetto: MASCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 5842/III-S in data 22 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice d'esami del concorso stesso;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di loro e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Tomasi Tomaso di Alessandro, residente a Montebelluna (Treviso) Selva Cadore-Colle Santa Lucia;

2) Dal Secco Alfredo di Francesco, residente a San Nicolò Comelico: San Nicolò Comelico-Danta;

3) Sernaglia Gian Carlo fu Primo, residente a Selva di Cadore: Zoldo Alto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 20 novembre 1952

Il prefetto: MASCOLO

(6106)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro alla data del 30 novembre 1949.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto prefettizio n. 25585 del 25 marzo 1950, per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa per le candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1949:

1. Giustiniani Tina	punti	53,70	su 100
2. Romin Giuseppina	»	52,85	»
3. Spinaci Lea	»	52,20	»
4. Di Gregorio Maria	»	52,05	»
5. Angelini Anna	»	51,30	»
6. Bernardi Aldina	»	50,75	»
7. Bertozzi Maria Maddalena	»	50,50	»
8. Pompili Dina	»	50,40	»
9. Morelli Giuseppa	»	50,00	»
10. Bernardi Corina	»	49,60	»
11. Mascella Giuseppina	»	49,30	»
12. Fabbri Desdemona	»	49,20	»
13. Carloni Elisa	»	49,10	»
14. Frazza Giannina	»	48,85	»
15. Storoni Antonietta	»	48,80	»
16. Legramante Giulia	»	48,60	»
17. Tonucci Elvira	»	48,50	»
18. Sparaventi Anna	»	48,40	»
19. Aquilotti Ines	»	48,00	»

20. Polverari Clara	punti	48,00	su 100
21. Monaldi Ornella	»	48,00	»
22. Guidomei Adalgisa	»	47,90	»
23. Cardinali Tina	»	47,80	»
24. Giardini Elvira	»	47,75	»
25. Farroni Maria	»	47,60	»
26. Marini Giuseppina	»	47,55	»
27. Roganti Dina	»	47,55	»
28. Spagnoli Giovanna	»	47,50	»
29. Piancastelli Albina	»	47,40	»
30. Leonardi Ester	»	47,30	»
31. Checuz Iva	»	47,20	»
32. Santucci Amedea	»	47,10	»
33. Poeta Lidia	»	47,00	»
34. Guidetti Delia	»	46,95	»
35. Alpini Concetta	»	46,75	»
36. Di Girolamo Virginia	»	46,75	»
37. Tomassetti Rina	»	46,60	»
38. Saltarelli Rosa	»	46,30	»
39. Tinti Emilia	»	46,05	»
40. Pongetti Emilia	»	46,00	»
41. Campanelli Rina	»	46,00	»
42. Amici Italia	»	45,90	»
43. Fiorelli Tolmina	»	45,90	»
44. Marzocchi Milazza	»	45,85	»
45. Betti Adelina	»	45,70	»
46. Rossi Rosina	»	45,65	»
47. Paolini Anna Maria	»	45,60	»
48. Burgassi Enrichetta	»	45,50	»
49. Grassi Flora	»	45,25	»
50. Valtancoli Anita	»	45,05	»
51. Dalloli Rosa	»	45,00	»
52. Domenichelli Mirella	»	45,00	»
53. Biselli Maria	»	44,80	»
54. Dionigi Angela	»	44,50	»
55. Salvalai Zelmira	»	44,50	»
56. Simoni Giulia	»	44,50	»
57. Sigiani Nice	»	44,20	»
58. Balestrieri Pierina	»	44,10	»
59. Pocci Clementina	»	44,00	»
60. Schiatti Zefferina	»	44,00	»
61. Garofoli Nella	»	44,00	»
62. Sabbatini Fermina	»	44,00	»
63. Magrini Luisa	»	43,95	»
64. Nicolini Verna	»	43,90	»
65. Baldelli Liliana	»	43,80	»
66. Sardonini Carolina	»	43,60	»
67. Accordi Erminia	»	43,25	»
68. Lazzari Franca	»	43,25	»
69. Filippetti Rosa Anna	»	43,10	»
70. Mazzolini Fortunata	»	43,00	»
71. Beni Solange	»	42,75	»
72. Nuvolini Gentilia	»	42,65	»
73. Ciacci Dina	»	42,50	»
74. Cardini Gabriella	»	42,50	»
75. Ciancamerla Fausta	»	42,15	»
76. Basili Amelia	»	42,00	»
77. Cestarelli Florinda	»	42,00	»
78. Vittori Luigia	»	41,75	»
79. Pistoletti Elda	»	41,50	»
80. Japadre Carolina	»	41,30	»
81. Mascella Erminia	»	41,20	»
82. Moreschini Augusta	»	41,00	»
83. Sordoni Elena	»	40,90	»
84. Passarani Clara	»	40,55	»
85. Mascellini Dosolina	»	40,35	»
86. Parisi Filippa	»	40,05	»
87. Fraternali Iole	punti	39,05	su 100
88. Picchio Lina	»	39,00	»
89. Petrelli Delia	»	39,00	»
90. Mazzetti Maria	»	38,95	»
91. D'Alessandro Maria Emma	»	38,80	»
92. Bertozzi Margherita	»	38,80	»
93. Perugini Osanna	»	38,70	»
94. Moretti Ansalda	»	38,60	»
95. Stanchieri Giannina	»	38,15	»
96. Appoggetti Dolores	»	38,00	»
97. Soglia Laura	»	36,65	»
98. Pastonchi Giuseppina	»	36,25	»
99. Mariani Ideale	»	35,00	»
100. Ugolini Eufemia	»	35,00	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 9 novembre 1952

Il prefetto: LORENZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 25188 div. 3/1 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle concorrenti ai posti di ostetrica, condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1950 formulata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Dato atto che nelle more dell'espletamento del concorso è deceduta la prima classificata, ostetrica Giustiniani Tina;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 29 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ognuna indicata:

Romin Giuseppina: Mombaroccio;
Spinaci Lea: Pesaro, frazione Ginestreto;
Di Gregorio Maria: Pesaro, frazione Candelara;
Angelini Anna: Pesaro, frazione Novilara;
Bernardi Aldina: Gradara;
Bertozzi Maria Maddalena: Mondolfo, 2a condotta;
Pompili Dina: Montelabbate;
Morelli Giuseppa: Pesaro, frazione Fiorenzuola;
Bernardi Corina: Pesaro, frazione Pozzo;
Mascella Giuseppina: Talamello;
Fabbri Desdemona: Fossombrone, frazione Isola di Fano;
Carloni Elisa: Sant'Angelo in Vado;
Frazza Giannina: Piagge;
Storoni Antonietta: Montefelcino-Monteguiduccio;
Legramante Giulia: Sassofeltrio;
Tonucci Elvira: Maiolo;
Sparaventi Anna: Pergola (Monterolo);
Acquilotti Diotallevi Ines: Pietrarubbia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 9 novembre 1952

Il prefetto: LORENZI

(602)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.